

STATUTO AIFIRM

TITOLO I

Costituzione, scopo, sede e durata.

Art.1

E' costituita, con atto pubblico del 21 dicembre 1998 a rogito Dott. Alfonso Ajello, Notaio in Milano, l'associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers, denominata "Associazione" nei successivi articoli.

Art.2

L'Associazione non ha fini di lucro, ed è apolitica. Essa si propone di promuovere, con le modalità ritenute più idonee:

- il confronto tra i soci sulle materie attinenti all'attività di Risk Management;
- la formazione e diffusione di posizioni comuni relative ai profili tecnici, gestionali, professionali e regolamentari dell'attività di Risk Management;
- il rafforzamento nell'ambito delle aziende finanziarie di una cultura orientata alla gestione consapevole dei rischi;
- l'elevazione tecnico-professionale dei soci impegnati nell'attività di Risk management e la valorizzazione organizzativa delle funzioni aziendali di Risk Management;
- la definizione dei principi di comportamento degli operatori del settore secondo standard etici e professionali;
- una attiva interlocuzione con le Autorità di settore e le altre Associazioni di categoria;
- la diffusione delle conoscenze, tramite l'organizzazione di incontri, convegni e corsi, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale anche tramite vettori telematici, la realizzazione di studi e la pubblicazione di studi, opere monografiche, ricerche ed atti, nonché di strumenti software.

Del contenuto professionale delle attività svolte dalla Associazione potranno beneficiare anche "non Soci". L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà aderire ad Associazioni, organismi ed enti e società o promuoverne la costituzione.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Milano.

Il suo domicilio può essere cambiato e scelto su delibera del Comitato Direttivo.

Art.4

L'Associazione ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento anticipato dovrà essere deliberato secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO II

Soci, ammissioni, quote associative

Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di soci.

- a) soci effettivi: le persone fisiche che svolgono attività di risk management nelle banche, nelle assicurazioni e nelle società finanziarie di cui art. 107 del T.U.F., in regola con il pagamento della quota annuale;
- b) Soci Aggregati: le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti di cui previste nel comma precedente, desiderano partecipare alla vita associativa e sono in regola con il pagamento della quota annuale
- c) soci onorari: le persone fisiche che siano personalità di spicco del mondo economico, bancario, assicurativo, finanziario ed accademico e che, per l'opera da loro svolta, conferiscano prestigio all'Associazione.
- d) soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che intendono contribuire economicamente alla crescita dell'Associazione e che, a giudizio del Consiglio, non compromettano l'indipendenza dell'Associazione.

Art.6

Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente nei modi e con le formalità previste nel Regolamento.

In caso di accoglimento della domanda, il Presidente provvede tempestivamente all'iscrizione nel Libro dei Soci.

Art.7

I soci sono tenuti a versare un contributo con periodicità annuale.

La misura del contributo annuo viene determinata dal Consiglio, su proposta del Presidente.

Il mancato versamento della quota determina la decadenza dalla qualità di socio. Le quote e i contributi associativi non sono cedibili ad alcun titolo.

Art.8

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- dimissioni;
- morosità;
- decadenza dei requisiti, per i soci effettivi;
- radiazione, qualora occorranza inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo, sentito il socio interessato e comunicata al socio mediante e-mail oppure altro mezzo ritenuto idoneo.

TITOLO III **Organi Associativi e struttura organizzativa**

Art.9

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci; [convocata in via ordinaria o straordinaria;]
- 2) il Consiglio;
- 3) il Comitato Direttivo;
- 4) il Presidente;
- 5) i Vice Presidenti;
- 6) il Comitato Tecnico Scientifico;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10

Alle cariche sociali sono eleggibili i soci che siano dipendenti di banche, assicurazione e società finanziarie di cui all'art. 107 del T.U.F.

Le cariche sociali sono gratuite e non prevedono compenso alcuno.

Art.11

L'Assemblea è composta dai Soci.

Essa si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.

Ciascun socio, iscritto a libro soci da almeno tre mesi può partecipare all'Assemblea ed ha diritto ad un voto.

Non hanno diritto di voto i soci onorari e sostenitori e, pertanto, non vanno considerati in ordine al raggiungimento dei "quorum" assembleari.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sul bilancio consuntivo annuale e sulle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) sulla nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) su quanto è sottoposto dal Consiglio e su quanto ad essa demandato dalla Legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) sulla proposta di scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno un quarto dei soci effettivi o aggregati

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti per gravi motivi.

Art.13

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione inviata a mezzo e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo, da inviare a ciascun membro del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché a ciascuno dei soci effettivi ed aggregati almeno 10 giorni prima della data di svolgimento, contenente l'Ordine del Giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche 5 giorni prima della data di svolgimento.

La comunicazione può essere inviata anche ai soci onorari.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, o rappresentati a mezzo delega.

L'Assemblea Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione dei due terzi dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti, o rappresentati a mezzo delega.

Art.14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in Sua mancanza, dal Vice Presidente **vicario**; in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario che redige verbale da trascrivere sull'apposito libro.

I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non potrà cumulare più di quattro deleghe.

Gli enti e le persone giuridiche possono intervenire alle Assemblee a mezzo del proprio legale rappresentante, oppure facendosi rappresentare da un proprio funzionario o dirigente o persona all'uopo preposta.

Art. 15

a) Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un massimo di venti membri, comunque per numero non superiore a due appartenenti alla stesso gruppo societario o alla stessa istituzione autonoma. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni.

b) La carica sociale di consigliere decade

in caso di decesso del consigliere

in caso di dimissioni del consigliere

in caso di cessazione dei requisiti che ne hanno presupposto la nomina

in caso il consigliere non partecipi personalmente, o nelle modalità contemplate dal presente statuto ad almeno una riunione consigliere convocata formalmente nell'arco dell'anno solare.

c) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto e che non siano stati delegati al Comitato Direttivo.

d) Il Consiglio esamina il rendiconto economico da sottoporre alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei Soci.

e) Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Comitato Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. La durata del mandato è triennale, salva diversa determinazione del Consiglio.

f) Il Consiglio approva la nomina dei Soci Onorari, su proposta del Comitato Direttivo.

g) Il Consiglio approva le modifiche del Regolamento. Di tali modifiche deve darne notizia l'Assemblea dei soci alla prima riunione immediatamente successiva.

h) Il Consiglio autorizza la spesa che ecceda la metà delle entrate ordinarie dell'anno precedente.

i) Il Consiglio, secondo quanto stabilito nel Regolamento, vaglia le domande di ammissione, e assume i provvedimenti di sospensione nei confronti dei soci, a tutela della immagine dell'Associazione.

l) Il Consiglio elabora il programma di massima della attività associativa.

m) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente vicario.

Il consiglio è convocato almeno una volta nell'anno solare secondo le modalità previste dal presente statuto

Il Presidente è obbligato all'immediata convocazione del Consiglio qualora gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con almeno 5 giorni di preavviso, mediante e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

n) Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

o) La validità delle riunioni del Consiglio è subordinata alla presenza di almeno cinque consiglieri;

p) E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire e di esprimere in tempo reale il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni.

La riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui viene redatto il verbale.

q) Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio.

Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di nomina, il Consiglio può procedere alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato Direttivo.

Art. 16

Per l'elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori, l'Assemblea deve esprimere il voto scegliendo su una lista di candidati di numero non superiore ai consiglieri e revisori da eleggere.

Se le candidature non raggiungessero il numero massimo previsto dall'art. 15, il Consiglio integrerà la propria composizione, previo assenso degli interessati.

Nella scheda di votazione non potrà essere attribuito il voto a più di un dipendente dello stesso Istituto o Società, ed il numero complessivo dei voti espressi deve essere non superiore a quello dei componenti da eleggere.

In caso di parità di preferenze, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla Associazione.

Art.17

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 3 membri del Consiglio, di cui fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti.

Esso delibera sulle attività ordinarie della Associazione, ad esclusione di quanto espressamente riservato al Consiglio dall' art. 15.

Il Comitato Direttivo autorizza le spese che non superino la metà delle entrate ordinarie dell'anno precedente. Esso propone al Consiglio la convocazione delle assemblee, stabilendone data, luogo e ordine del giorno.

Art.18

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione nei confronti di terzi anche in giudizio. Esso convoca e presiede le riunioni del Consiglio, del Comitato Direttivo e delle Assemblee dei Soci; controfirma i relativi verbali, tutela e promuove l'immagine della Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente che non permettano la continuazione della vita associativa (convocazione degli organi come da statuto nei tempi previsti, approvazione dei bilanci ecc.), i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente vicario e, in subordine, da il Vicepresidente più anziano.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, nonché da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente.

I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve verificare periodicamente, con frequenza almeno semestrale, la contabilità dell'Associazione, ed è responsabile verso i soci, in solido con il Consiglio, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Art. 20

Il Comitato Tecnico-Scientifico esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da almeno di 3 membri individuati dal Consiglio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può proporre al Consiglio nominativi di soci o non soci che collaborino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO IV Esercizio sociale e patrimonio

Art.21

L'esercizio Sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Art.22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi dei soci sostenitori e dei terzi, da donazioni e legati che potrà ricevere.

Altri proventi possono derivare da attività di formazione, da manifestazioni e da altre iniziative promosse dall'Associazione.

I fondi potranno essere utilizzati in base alle decisioni del Consiglio, coerentemente alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione stessa non sia imposta dalla legge.

TITOLO V Disposizioni finali

Art.23

L'iscrizione alla Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 24

In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n°662, fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25

Qualunque controversia comunque relativa all'interpretazione del presente Statuto o del rapporto tra il Fondo e ciascun Socio sarà definita - con esclusione di qualsiasi intervento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - con decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale irrituale di equità, composto da tre membri.

Il Socio che intenda sollevare una contestazione deve nominare il proprio arbitro e notificare la sua decisione all'Associazione, la quale deve provvedere alla nomina di un proprio arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati nomineranno entro trenta giorni di comune accordo il terzo, con funzione di Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale decide, anche a maggioranza, in veste di amichevole compositore, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dalla sua costituzione, completata dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.

Nel caso in cui nel corso della procedura uno degli arbitri venga a cessare per qualsiasi causa dalla sua carica, sarà sostituito con gli stessi criteri e con le stesse competenze con cui era stato designato.

Il Collegio arbitrale comunica alle parti la propria decisione, accompagnata da una sintetica motivazione.

La decisione arbitrale vincola le parti come se fosse espressione di una loro diretta volontà contrattuale.

Regolamento economale**Art.1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers denominata Associazione nei successivi articoli.

Art.2

Le spese necessarie all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, che non siano di importo unitario superiore ad Euro 10.000, sono autorizzate dal Presidente.

Art.3

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.17 dello Statuto dell'Associazione, le spese necessarie all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, di importo unitario superiore ad Euro 10.000, sono autorizzate dal Comitato Direttivo. Possono essere delegati dal Consiglio, sempre per importo non superiore a 10.000 euro, singoli Consiglieri per la gestione ordinaria di attività dell'Associazione.

Art.4

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto.

Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico**Art.1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers denominata Associazione nei successivi articoli.

Art.2

Il Comitato Tecnico-Scientifico è coordinato dal Presidente dell'Associazione, che può designare, previo assenso degli altri membri del Comitato Tecnico-Scientifico stesso, nominativi di soci o non soci che collaborino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art.3

I Consiglieri hanno facoltà di proporre al Presidente, tra i membri del Comitato Tecnico Scientifico, persone fisiche diverse dai consiglieri anche se non soci dell'Associazione.

Art.4

Il Comitato Tecnico Scientifico pianifica e decide in merito a ricerche, analisi monografiche, temi di approfondimento inerenti l'attività dell'Associazione che rivestano carattere di particolare interesse per i soci. Può anche assumere iniziative in merito ad accordi con enti universitari e di ricerca, con privati o con i Soci Sostenitori, finalizzati a borse di studio nonché finanziamenti alla ricerca.

Art.5

Al fine di supportare le attività di cui all'art.4, anche da svolgersi in collaborazione con enti esterni all'Associazione, il Presidente ha facoltà di corrispondere fondi al Comitato Tecnico-Scientifico sino ad un ammontare massimo di 20.000 Euro per anno solare, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 dello Statuto dell'Associazione.

Art.6

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto.

Regolamento commissioni**Art.1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers denominata Associazione nei successivi articoli.

Art. 2

Le Commissioni vengono costituite dietro autorizzazione del Presidente, sentito il parere del Comitato Direttivo. Esse svolgono attività di confronto, approfondimento e proposta al Consiglio relativamente ai profili tecnici, gestionali, professionali e regolamentari dell'attività di Risk Management, ovvero ad altri profili individuati dal Presidente.

Art.3

Il Presidente provvede a nominare il coordinatore di ciascuna Commissione.

Art.4

Le commissioni vengono istituite, di volta in volta, così come previsto ai precedenti artt., per conseguire meglio gli obiettivi sociali. L'attività di ciascuna commissione viene disciplinata dal designato coordinatore, in accordo con il Comitato Direttivo che informa il Consiglio.

Art.5

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto.

Art.6

Il Presidente provvede al funzionamento delle Commissioni allocando, nell'ambito dei propri poteri, le risorse funzionali al raggiungimento degli obiettivi (pagamento di servizi esterni, eventuali rimborsi spese, servizi professionali).

Regolamento soci**Art.1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers denominata Associazione nei successivi articoli.

Art.2

L'iscrizione all' Associazione viene effettuata nel rispetto del principio di libertà di adesione, mediante richiesta, indirizzata al Presidente e previa compilazione di un modulo fornito dall' Associazione.

Le domande di ammissione verranno vagliate dal Presidente che riferirà al Consiglio successivo.

Art.3

I soci sono tenuti a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio.

Nel caso in cui il socio non abbia provveduto a versare tale quota può essere dichiarato decaduto dal Consiglio previo sollecito scritto inviato e-mail o altro sistema ritenuto idoneo.

Art.4

I Soci Sostenitori sono tenuti a versare la quota definita in sede di richiesta di adesione. Tale quota potrà rappresentata dall'importo annuale definito dal Consiglio, oppure da contributi alla ricerca di particolare valore.

Art.5

I soci possono presentare le loro dimissioni mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio che ne dichiara la decadenza e procede alla cancellazione del libro soci.

In tale caso l'Associazione non sarà tenuta a restituire la quota associativa già versata dal socio.

Art.6

I Soci sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio in ordine alle informazioni comunicate all'Associazione, che siano suscettibili di modificare i requisiti richiesti dallo Statuto e del presente Regolamento ai fini dell'ammissione a socio

Art.7

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto